

**Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema Migliorare il meccanismo comunitario di protezione civile: una risposta alle catastrofi naturali**

(2008/C 204/15)

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 25 settembre 2007, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 29, lettera A) delle Modalità d'applicazione del proprio Regolamento interno, di elaborare un supplemento di parere su:

*Migliorare il meccanismo comunitario di protezione civile: una risposta alle catastrofi naturali*

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 26 febbraio 2008, sulla base del progetto predisposto dalla relatrice SÁNCHEZ MIGUEL.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 13 marzo 2008, nel corso della 443ª sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 108 voti favorevoli e 2 astensioni.

## 1. Conclusioni e raccomandazioni

1.1 In quanto rappresentante della società civile, il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ritiene suo dovere contribuire al dibattito in corso nell'UE sul trattamento delle catastrofi naturali in termini di prevenzione, di intervento e della necessaria assunzione di responsabilità, quando derivino dall'azione o dalla mancanza di azione da parte dell'uomo.

1.2 In tal senso occorre considerare che la legislazione europea vigente contiene un numero sufficiente di disposizioni tali da evitare o mitigare le eventuali conseguenze di alcune catastrofi naturali, e sarebbe quindi opportuno tornare a insistere presso le autorità responsabili affinché ne controllassero l'applicazione su tutto il territorio dell'UE. In tale contesto il CESE ritiene che l'attuazione della direttiva quadro sulle acque e disposizioni collegate, in particolare la direttiva sulle inondazioni, potrebbe attenuare tali conseguenze: queste ultime, infatti, se pure non possono essere evitate, possono essere mitigate attraverso l'elaborazione dei piani di gestione delle inondazioni previsti nei piani dei bacini idrografici. Altrettanto dicasi per le norme relative alla prevenzione degli incendi boschivi.

1.3 Un aspetto da sottolineare è la relazione intercorrente tra la prevenzione delle catastrofi e la formazione e l'istruzione, come pure la necessaria realizzazione di un adeguato sistema d'informazione che informi operatori del settore e cittadini su come reagire in caso di catastrofe in un dato territorio. In tal senso il CESE considera altamente positivo il sistema di centri interterritoriali di formazione per la protezione civile messo a punto dalla Commissione europea.

1.4 Per quanto riguarda la protezione civile, il CESE tiene a congratularsi con la Commissione che in breve tempo ha messo a punto un sistema europeo di solidarietà a livello interterritoriale, anzi internazionale, dotandolo di risorse proprie che gli consentono di intervenire efficacemente non solo al verificarsi di una catastrofe, ma anche ai fini della ricostruzione delle aree colpite. In questo senso, il nuovo articolo 176 C del Trattato di Lisbona rafforza gli obiettivi fissati in materia dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

1.5 Infine, il CESE considera necessario applicare il sistema di responsabilità ambientale, così come previsto dalla direttiva sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e ripara-

zione del danno ambientale, in maniera tale che si possano accertare chiaramente le responsabilità di coloro che causano certi tipi di catastrofi, come gli incendi dolosi. Ritiene infatti che una migliore applicazione delle disposizioni nazionali e l'informazione sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle norme di prevenzione o da atti dolosi, da parte non solo dei cittadini ma anche delle autorità competenti, possano contribuire a ridurre gli effetti delle catastrofi naturali.

## 2. Introduzione

2.1 Le catastrofi si verificano con sempre maggiore frequenza non solo entro i confini dell'UE, ma in tutto il mondo. Alcune dipendono da fenomeni naturali quali inondazioni, terremoti, incendi, ecc., mentre altre sono legate ad azioni terroristiche che seminano il panico tra la popolazione civile. In entrambi i casi l'uomo detiene un certo grado di responsabilità, più o meno diretta, anche se i gradi d'intenzionalità non sono certo paragonabili.

2.2 L'UE si è impegnata a prendere misure preventive per far fronte al cambiamento climatico, non solo attraverso l'attuazione del protocollo di Kyoto ma anche tramite tutta una serie di decisioni finalizzate alla salvaguardia del suolo, dell'acqua e dell'aria. Quest'azione di tipo preventivo potrebbe servire non solo a mantenere e rigenerare il nostro territorio, i nostri mari e la nostra atmosfera, ma anche a incoraggiare altri paesi ad agire. Inoltre, la Commissione sta lavorando alla definizione di un approccio integrato europeo alla prevenzione delle catastrofi naturali, la cui presentazione è prevista entro fine 2008.

2.3 Oltre a queste misure preventive, l'UE ha creato un sistema comunitario di aiuto nell'evenienza di catastrofi sul territorio europeo. Si tratta di un sistema di assistenza reciproca pensato non solo per gli Stati membri dell'UE, dove è stato attivato in numerose occasioni, ma anche per le catastrofi verificatesi nell'Oceano Indiano, in Sudamerica, ecc.

2.4 È importante precisare le complementarità esistenti tra gli interventi in caso di catastrofe e gli aiuti umanitari. Entrambi hanno in gran parte lo stesso obiettivo primario: attenuare l'impatto delle catastrofi e di altri eventi calamitosi sulla popolazione. Gli interventi in caso di catastrofe rientrano nella sfera di

competenza della protezione civile, la quale contribuisce inoltre a ridurre l'impatto delle catastrofi sull'ambiente e sulle proprietà, all'interno come all'esterno dell'UE, con risorse materiali e umane fornite dagli Stati membri dell'UE. Gli aiuti umanitari, dal canto loro, riguardano specifici paesi terzi e coinvolgono ONG e altre organizzazioni umanitarie. Per entrambi gli strumenti esiste una cooperazione con le agenzie dell'ONU.

2.5 È da osservare che il fondo per le catastrofi creato in seguito alle gravi inondazioni verificatesi nel bacino dell'Elba è effettivamente servito a migliorare gli interventi nell'UE. Altrettanto importante si è rivelato il meccanismo comunitario di protezione civile creato nel 2001 <sup>(1)</sup> e successivamente modificato <sup>(2)</sup> per permettere una reazione rapida alle catastrofi che potrebbero colpire gli Stati membri o i paesi terzi.

### 3. Misure preventive

3.1 La prevenzione — fattore essenziale nella protezione e nella conservazione dell'ambiente, oltre che nell'evitare danni alla popolazione civile — mira a un utilizzo sostenibile delle risorse naturali. Le previsioni sul deterioramento e sulla perdita di biodiversità su ampia scala si sono realizzate al di là degli scenari più pessimistici. Se a ciò si aggiungono gli interventi umani, spesso intenzionali, si ottiene la situazione attuale caratterizzata da catastrofi ricorrenti che, per quanto naturali, non sono normali in termini di frequenza e soprattutto di impatto.

3.2 Le misure preventive a cui si fa cenno in questo parere sono quelle previste dall'attuale legislazione, quelle cioè che avrebbero dovuto essere attuate e monitorate dalle autorità competenti di ciascuno Stato membro. In generale è possibile affermare che alcune catastrofi sono evitabili o che il loro impatto può essere ridotto al minimo, e si può quindi concludere che l'applicazione delle disposizioni vigenti dovrebbe portare a ottenere condizioni analoghe di tutela ambientale in tutta l'UE.

3.2.1 Tra le misure legislative preventive che più hanno influito sul contenimento delle catastrofi naturali figurano quelle relative all'inquinamento dei mari e degli oceani dovuto allo scarico di idrocarburi; dette misure non solo hanno inciso sulle condizioni di trasporto (petroliere a doppio scafo), ma hanno anche facilitato la limitazione degli effetti nocivi, grazie alle disposizioni in materia marittima previste dai pacchetti Erika I e Erika II.

3.3 Un tema legato alla prevenzione è la ricerca ambientale. Il CESE si è già pronunciato <sup>(3)</sup> a favore di un migliore e maggiore coordinamento tra i programmi di ricerca e i programmi ambientali, in modo tale che una parte dei fondi della ricerca possa essere destinata alla ricerca applicata nel settore ambientale.

<sup>(1)</sup> Decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio.

<sup>(2)</sup> In precedenza esisteva un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile, istituito con la decisione 1999/847/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1999, e modificato dal regolamento del Consiglio n. 2005/52 del 6 aprile 2005. L'8 novembre 2007 è stata infine adottata la decisione del Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile (rifusione).

<sup>(3)</sup> Parere CESE 578/2003, GU C 208 del 3.9.2003, pag. 16.

3.4 La prevenzione è anche correlata alla formazione e all'informazione non solo dei membri delle squadre di protezione civile, ma dell'insieme dei cittadini, al fine di migliorare l'efficacia degli interventi in caso di catastrofe naturale. In tutti gli Stati membri bisognerebbe intensificare la promozione e la conoscenza delle politiche ambientali, le quali dovrebbero essere insegnate nelle scuole e non solo all'università.

#### 3.5 Misure di prevenzione delle inondazioni

3.5.1 Il primo elemento di cui si occupa il presente parere è l'acqua. Le catastrofi naturali spesso hanno a che vedere con l'acqua, il che è vero non solo in caso di inondazioni e tsunami o altri fenomeni marini, ma anche in relazione alla sua carenza <sup>(4)</sup>, che può essere all'origine di trasformazioni sostanziali come la desertificazione di vaste aree dell'Europa meridionale.

3.5.2 Vi è sempre stata una lacuna nella direttiva quadro sull'acqua <sup>(5)</sup>: il fatto cioè che non fosse previsto alcun obiettivo in materia di prevenzione, protezione e preparazione in caso di inondazioni. Dato il numero elevato di catastrofi succedutesi in meno di dieci anni e le loro numerose vittime, la Commissione ha presentato una comunicazione e una proposta di direttiva <sup>(6)</sup> volte a disciplinare la valutazione e la gestione dei rischi di inondazione attraverso un'analisi della situazione e dei rischi futuri, da un lato, e un piano d'azione e prevenzione concertato su scala UE, dall'altro.

3.5.3 Le inondazioni sono in aumento sul territorio dell'UE per due motivi principali: in primo luogo, è ormai opinione corrente che il cambiamento climatico abbia un impatto sull'intensità e sulla frequenza delle inondazioni in tutta Europa <sup>(7)</sup>, in parte a causa delle piogge torrenziali irregolari e del potenziale aumento dei livelli del mare; in secondo luogo, attività umane come i lavori di costruzione nei bacini fluviali, i progetti per deviare e canalizzare il flusso dei corsi d'acqua, e altre ancora, condotte senza che si sia proceduto ad alcuna valutazione del loro impatto ambientale o che si siano prese misure correttive, hanno l'effetto di impermeabilizzare il suolo, riducendone così la capacità naturale di immagazzinare l'acqua in eccesso durante un'inondazione. I rischi, inoltre, crescono anche in un altro senso: data, infatti, la crescente edificazione nelle zone ad alto rischio di inondazione, i danni provocati da tali catastrofi si fanno sempre più consistenti.

3.5.4 In linea con la posizione espressa altrove <sup>(8)</sup>, il CESE considera necessario realizzare le misure previste dalla direttiva relativa alla valutazione e alla gestione delle alluvioni. Il fatto

<sup>(4)</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — *Affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell'Unione europea* (COM(2007) 414 def.).

<sup>(5)</sup> GU L 327 del 22.12.2000, pag. 72.

<sup>(6)</sup> Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — *Gestione dei rischi di inondazione — Prevenzione, protezione e mitigazione delle inondazioni* (COM(2004) 472 def.); GU C 221 dell'8.9.2005, pag. 35.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla valutazione e alla gestione delle alluvioni (COM(2006) 15 def. del 18 gennaio 2006).

Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione delle alluvioni; GU C 195 del 18.8.2006, pag. 37.

<sup>(7)</sup> Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico — *Relazione del gruppo di lavoro II Impatti, adattamento e vulnerabilità*.

<sup>(8)</sup> Cfr. nota 6.

che la Commissione abbia accolto la proposta del CESE (nel parere sulla comunicazione del 2004) di integrare tutte le misure relative alle inondazioni nell'attuazione della direttiva quadro sulle acque contribuirà a promuovere l'inclusione dei piani di gestione delle inondazioni nei piani di gestione dei bacini idrografici, garantendo così la pianificazione degli interventi necessari per gli interi bacini e l'adozione di misure efficaci da parte di tutte le autorità competenti (locali, nazionali e transnazionali).

3.5.5 Il CESE insiste anche sulla necessità di procedere a una valutazione preliminare del rischio d'inondazione per ciascun bacino, individuando le aree dove tale rischio appare probabile, in modo da tracciare una mappa degli interventi che faciliti l'adozione di misure preventive, in particolare per quanto riguarda il rimboschimento e l'afforestazione delle zone montuose e la protezione delle zone umide e degli ecosistemi associati. Importanti in tale contesto appaiono l'informazione e il coinvolgimento della società civile, giacché in tal modo si semplificherà l'adozione di tutte le misure precauzionali.

### 3.6 Misure di prevenzione degli incendi

3.6.1 Le politiche in materia di prevenzione vanno rafforzate. Per quanto la prevenzione sia per lo più di competenza degli Stati membri, la Comunità può aiutare questi ultimi a prevenire le catastrofi naturali, compresi gli incendi boschivi, e ridurne l'impatto.

3.6.2 La Comunità dovrebbe continuare a prevedere misure che vadano dalla sensibilizzazione dei cittadini alla gestione del territorio. Tali misure avrebbero anche altri effetti positivi, come quello di favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici.

3.6.3 Occorre un approccio integrato che tenga conto delle modalità di interazione dei diversi settori. L'urbanizzazione di aree tradizionalmente dedicate alla silvicoltura non solo accresce il rischio di incendi e, quindi, di distruzione dell'ambiente, ma può anche indurre a rivolgere maggiore attenzione all'evacuazione degli abitanti piuttosto che alla perdita del patrimonio boschivo.

3.6.4 I vari strumenti finanziari UE disponibili per sostenere gli sforzi degli Stati membri in materia di prevenzione andrebbero riveduti e aggiornati non solo in vista di un adeguamento alla situazione attuale, ma anche per individuare le possibili sinergie tra di loro ai fini di una più efficace protezione delle vite e dell'ambiente, come pure del patrimonio culturale. Qualora vengano concessi fondi comunitari per la ricostruzione di un territorio colpito da un incendio boschivo o per attività di afforestazione e di rimboschimento, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a dimostrare che applicheranno misure razionali di prevenzione degli incendi.

3.6.5 Parimenti, la Commissione dovrebbe continuare a promuovere lo scambio di informazioni e di esperienze tra gli Stati membri, in modo da garantire l'ampia diffusione delle buone pratiche. Bisognerebbe inoltre tenere conto delle differenze tra le situazioni dei vari paesi e rafforzare gli interventi nell'ambito di gruppi regionali.

3.6.6 Le misure preventive dovrebbero anche riportare le disposizioni giuridiche relative alle responsabilità civili e penali di coloro che, intenzionalmente o meno, provocano incendi.

## 4. La protezione civile

4.1 Il CESE accoglie favorevolmente l'inclusione nel Trattato di Lisbona<sup>(9)</sup> di un nuovo articolo 176 C che disciplina la protezione civile in quanto sistema di «cooperazione tra gli Stati membri al fine di rafforzare l'efficacia dei sistemi di prevenzione e di protezione dalle calamità naturali o provocate dall'uomo». È importante sottolineare che il fine non è solo sostenere gli Stati membri, ma anche favorire la coerenza delle azioni intraprese dall'UE su scala internazionale.

4.2 Il quadro che disciplina l'azione nel campo della protezione civile consta di due strumenti: il meccanismo comunitario di protezione civile e lo strumento finanziario per la protezione civile<sup>(10)</sup>. All'interno della Commissione europea esiste poi un Centro di monitoraggio e di informazione per il meccanismo di protezione civile, attivo 24 ore su 24. Il Centro dispone di una banca dati sui servizi di protezione civile di ciascuno Stato membro, in cui vengono raccolte le utilissime informazioni provenienti dalle banche dati militari; inoltre, esso gestisce i programmi comunitari di preparazione alle catastrofi, in cui rientrano programmi di formazione ed esercitazioni.

4.3 L'esperienza degli ultimi anni (e, recentemente, in occasione degli ultimi incendi in Grecia) mostra chiaramente l'importanza del lavoro di coordinamento svolto dal Centro di monitoraggio e di informazione per il meccanismo di protezione civile. Ciò non toglie che tale lavoro sia ancora perfezionabile: per questo, il CESE ha chiesto di incrementare il bilancio del Centro, in modo che quest'ultimo possa dotarsi di maggiori e migliori risorse per portare avanti la propria attività. Il Centro di monitoraggio e di informazione dovrebbe diventare un vero e proprio centro operativo provvisto di più personale, in modo da poter svolgere un ruolo dinamico nel prevenire lo sviluppo delle crisi e monitorarne l'evoluzione, organizzare attività di preparazione e agevolare e coordinare meglio l'aiuto fornito dalla protezione civile UE all'interno come all'esterno dell'Unione.

4.4 Per migliorare la preparazione alle gravi catastrofi occorre intensificare gli sforzi dell'UE nel settore della formazione alla protezione civile e delle relative esercitazioni. Il modo migliore per farlo sarebbe la creazione di un istituto europeo di formazione alla protezione civile che collegasse i centri di competenza nazionali. Le istituzioni europee dovrebbero esaminare con urgenza le proposte per la creazione di una tale rete strutturata.

4.5 Esistono in Europa sistemi di allarme precoce per la maggior parte delle calamità naturali ma non per gli tsunami, il che rappresenta una lacuna considerevole. Anche l'assenza di sistemi di allarme e protocolli comuni è un altro grave motivo di preoccupazione, vista la crescente mobilità dei cittadini in tutta Europa e nei paesi terzi.

<sup>(9)</sup> GUC 306 del 17.12.2007.

<sup>(10)</sup> In aggiunta a ciò alcuni Stati membri dispongono di istituti di ricerca e di informazione sulle catastrofi, che svolgono un ruolo importante nella prevenzione delle stesse.

4.6 I miglioramenti apportati dalla Commissione nel 2005 hanno contribuito a rendere più efficace il meccanismo di protezione civile nell'UE, consentendo di utilizzarlo come strumento di solidarietà interregionale e internazionale. Di conseguenza bisognerebbe adoperarsi nella misura del possibile per reagire a tutti i generi di catastrofi con la massima rapidità ed efficacia. A tal fine è essenziale disporre di procedure o piani d'assistenza predefiniti che andrebbero in ogni caso sperimentati nel corso di esercitazioni e aggiornati sulla base delle esperienze acquisite.

4.7 Questi piani devono comprendere comunicazioni via satellite, mappe aggiornate e risorse adeguate ai fini di un coordinamento soddisfacente, le quali dovrebbero essere di proprietà dell'UE. Inoltre, questi piani dovrebbero definire uno standard tale da rafforzare l'immagine della solidarietà e dell'efficacia a livello internazionale.

4.8 La rifusione del meccanismo di protezione civile comunitaria prevede la creazione, da parte degli Stati membri, di moduli d'intervento per la protezione civile dotati di risorse nazionali. Ciò favorirebbe la messa a punto di una forza di reazione rapida nell'UE per far fronte alle catastrofi gravi. Gli Stati membri dovrebbero quanto prima definire tali moduli, soprattutto nell'ambito della lotta antincendio, e prevedere apposite formazioni. Inoltre, dovrebbero assicurarsi che tali moduli possano essere impiegati rapidamente in caso di attivazione del meccanismo comunitario.

4.9 Alcune recenti catastrofi hanno mostrato che, nonostante la solidarietà dell'UE, le risorse messe a disposizione non sempre sono adeguate. È necessario procedere senza indugio a un'analisi basata su scenari catastrofici per individuare le lacune esistenti. Qualora tale analisi rivelasse che talune risorse sono disponibili in misura insufficiente nell'UE o che la costituzione di una riserva europea di risorse per la protezione civile si rivelerebbe vantaggiosa in termini di efficacia e di efficienza economica, l'UE dovrebbe iniziare a costituirle.

4.10 Inoltre, per la ricostruzione delle aree colpite è necessario consultare le squadre di valutazione e i coordinatori dell'UE, viste le loro conoscenze in materia. Ciò contribuirebbe a prevenire quelle attività speculative che purtroppo si verificano dopo certi incendi.

4.11 Per quanto riguarda l'attività nei paesi terzi, gli interventi a titolo del meccanismo vanno considerati come parte integrante della politica estera dell'UE e degli aiuti umanitari e come segno tangibile della solidarietà dell'Unione verso i paesi colpiti.

4.12 Infine, è importante definire il ruolo di cooperazione che le organizzazioni umanitarie dovrebbero svolgere nel campo della protezione civile. Gli interventi al di fuori dell'UE devono essere coordinati con gli interlocutori che dispongono di mandati specifici nell'ambito degli aiuti umanitari, come le Nazioni Unite, la Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa, le organizzazioni internazionali e le ONG.

## 5. La responsabilità ambientale

5.1 È importante osservare che la legislazione in materia di prevenzione non ha prodotto l'effetto desiderato per quanto riguarda i danni causati dalle catastrofi naturali. Vi sono stati

infatti eccessivi ritardi nell'elaborazione di un sistema giuridico in materia di responsabilità ambientale <sup>(1)</sup>, mentre la legislazione penale ambientale <sup>(2)</sup> è ancora alla seconda versione.

5.2 Le legislazioni nazionali in questo settore sono quanto mai eterogenee, il che può provocare distorsioni nelle norme in materia. In pratica non esiste un'armonizzazione di livello comunitario in materia di responsabilità ambientale, né tanto meno esistono disposizioni generalizzate riguardanti la ricostruzione o il recupero delle aree colpite da catastrofi naturali, poiché ciò non è di competenza del diritto comunitario. Per giunta, il principio «chi inquina paga» non è applicabile in numerose regioni dell'UE.

5.3 Possono poi intervenire altri fattori, il fatto ad esempio che certi tipi di danni possono colpire più di un paese, nel qual caso si applicherebbero diversi sistemi giuridici. Un altro grave problema è la ripartizione delle competenze tra varie autorità (dal livello locale a quello nazionale), il che può generare conflitti sul piano delle responsabilità nel caso in cui tali autorità siano coinvolte anche nella riparazione dei danni.

5.4 Il campo d'applicazione della legislazione sulla responsabilità, così come è prevista dalla direttiva, riguarda soprattutto la prevenzione e la riparazione dei danni ambientali — sulla base delle leggi in vigore nell'UE in materia di biodiversità, acque e contaminazione del suolo -, i quali sono definiti in gran parte, ma non esclusivamente, facendo riferimento alla vigente legislazione comunitaria. È quindi importante sottolineare che le richieste di risarcimento nei confronti degli autori dei danni possono fondarsi solo sull'inosservanza delle disposizioni in vigore di cui all'Allegato III della direttiva.

5.5 Il primo regime di responsabilità si applica alle attività professionali pericolose o potenzialmente pericolose elencate all'Allegato III della direttiva. Si tratta soprattutto di attività agricole o industriali che necessitano di un permesso ai sensi della direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, di attività che scaricano metalli pesanti nell'acqua o nell'aria, di impianti che producono sostanze chimiche pericolose, di attività di gestione dei rifiuti (in particolare discariche e inceneritori), come pure di attività riguardanti organismi e microrganismi geneticamente modificati. In base a questo primo regime si può essere ritenuti responsabili anche se non si è commessa alcuna infrazione. Il secondo regime di responsabilità si applica a tutte le attività professionali diverse da quelle elencate all'Allegato III della direttiva, ma solo se vi è danno o rischio imminente di danno alle specie o agli habitat naturali protetti dalla legislazione comunitaria. In questo caso, si sarà ritenuti responsabili solo se si è commessa un'infrazione o se ci si è mostrati negligenti. La direttiva prevede anche un certo numero di esenzioni in materia di responsabilità ambientale.

<sup>(1)</sup> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

<sup>(2)</sup> Una prima proposta di regolamento era stata presentata nel 2001 e ritirata poi dal Consiglio. Il CESE è stato consultato in merito a una nuova proposta (COM(2007) 51 def. — 2007/0022 (COD)) la quale accoglie la giurisprudenza della Corte di giustizia, e in particolare la sentenza del 13 settembre 2005, confermata da un'altra sentenza del 27 ottobre 2007, sulla competenza della Commissione a legiferare in merito ai crimini ambientali.

5.6 Il risarcimento dei danni può avvenire secondo due modalità: o il responsabile intraprende le necessarie misure di riparazione, assumendole direttamente a proprio carico, o l'autorità competente incarica un terzo di procedere alla riparazione e di recuperarne i costi rivalendosi sul responsabile. È anche possibile coniugare i due approcci ai fini di una maggiore efficacia.

5.7 Quando il responsabile di un danno è più di uno, la direttiva lascia agli Stati membri la facoltà di decidere come ripartire i costi. Le due principali opzioni al riguardo sono la

responsabilità in solido o la responsabilità per quota. Sebbene questo duplice sistema sia inteso ad adattarsi ai sistemi giuridici degli Stati membri, va fatto presente che definire le quote in caso di danno ambientale è cosa ardua e che pertanto nella pratica potrebbero incontrarsi delle difficoltà.

5.8 Occorre infine precisare che il requisito di una garanzia finanziaria per i responsabili di un danno al quale si applichino le disposizioni in materia di acqua, suolo e biodiversità contribuisce a rendere più efficace la riparazione, evitando nel contempo le conseguenze negative dell'insolvenza.

Bruxelles, 13 marzo 2008

Il Presidente  
del Comitato economico e sociale europeo  
Dimitris DIMITRIADIS

**Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE (parere d'iniziativa)**

(2008/C 204/16)

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 27 settembre 2007, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 29, paragrafo 2, del proprio Regolamento interno, di elaborare un parere in merito alla:

*Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE*

La sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 21 febbraio 2008, sulla base del progetto predisposto dalla relatrice ROKSANDIĆ e dal correlatore ALMEIDA FREIRE.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 12 marzo, nel corso della 443<sup>a</sup> sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 118 voti favorevoli, 56 voti contrari e 7 astensioni.

## 1. Conclusioni e raccomandazioni

1.1 Il CESE si rammarica di non essere stato consultato sulla proposta di direttiva in esame, sebbene nell'introduzione del documento si affermi che la consultazione è stata effettuata. Anche se l'argomento della proposta non rientrerebbe di fatto nei settori di consultazione obbligatoria del CESE, quest'ultimo giudica tuttavia necessario che i rappresentanti delle organizzazioni della società civile vengano consultati su questo tema e su eventuali altri ad esso correlati. Si tratta infatti della regolamentazione di settori fondamentali, che non solo fanno parte dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ma incidono sulla politica occupazionale e sociale.

1.2 Il CESE ha quindi deciso di sua iniziativa di elaborare un parere sulla proposta di direttiva che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE. Esso ritiene infatti che alla società

civile organizzata, e soprattutto alle parti sociali, spetti un ruolo di grande importanza nella concezione e nell'attuazione della direttiva proposta.

1.3 Nei pareri <sup>(1)</sup> adottati finora in materia il CESE ha fatto presente la necessità di intraprendere azioni per creare delle opportunità di immigrazione legale e, al tempo stesso, per gestire le cause dell'immigrazione «irregolare».

<sup>(1)</sup> Cfr. il parere CESE del 15 dicembre 2004 in merito alla *Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Studio sulle connessioni tra migrazione legale e illegale*, relatore: PARIZA CASTAÑOS (GU C 157 del 28.6.2005).

Cfr. il parere CESE del 9 giugno 2005 in merito al *Libro verde sull'approccio dell'Unione europea alla gestione della migrazione economica*, relatore: PARIZA CASTAÑOS (GU C 286 del 17.11.2005).

Cfr. il parere CESE del 15 dicembre 2005 in merito alla *Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Il programma dell'Aia: dieci priorità per i prossimi cinque anni — Partenariato per rinnovare l'Europa nel campo della libertà, sicurezza e giustizia*, relatore: PARIZA CASTAÑOS (GU C 65 del 17.3.2006).